



XI CONSILIATURA 2023 - 2028

LA FUNZIONE DELL'ARCHIVIO DEI CONTRATTI COLLETTIVI NEL PROCESSO DEL LAVORO

Problemi e prospettive

CASI E MATERIALI DI DISCUSSIONE:
MERCATO DEL LAVORO E CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

N. 8 | 2024

LA FUNZIONE DELL'ARCHIVIO DEI CONTRATTI COLLETTIVI NEL PROCESSO DEL LAVORO

Problemi e prospettive

di Giovanni Pigliararmi, *visiting fellow* presso il CNEL

Michele Dalla Sega, *visiting fellow* presso il CNEL

Le opinioni espresse nel presente documento sono personali e non impegnano la responsabilità del CNEL.

CASI E MATERIALI DI DISCUSSIONE:

MERCATO DEL LAVORO E CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

N. 8 | 2024

Aprile 2024 (prima edizione)

ABSTRACT

Nel presente contributo **vengono esaminati gli orientamenti giurisprudenziali riguardanti la possibilità**, tanto per le parti che per il giudice, **di ricorrere all'Archivio nazionale** di cui all'art. 17 della legge n. 936 del 1986 nei casi in cui agli atti di causa non venga allegato il testo **dei contratti e degli accordi collettivi**, funzionale all'accertamento delle questioni di diritto.

Dopo una disamina dei vari orientamenti in materia, l'indagine si concentra nell'esaminare criticamente un filone giurisprudenziale che, rimasto piuttosto isolato, **ha il merito di aver attribuito una funzionalità all'Archivio nazionale nell'ambito del processo del lavoro**, quando l'acquisizione del testo del contratto collettivo è funzionale alla risoluzione della controversia.

Tuttavia, nell'accordare la possibilità al giudice di consultare d'ufficio l'Archivio del CNEL, la Corte di Cassazione ha anche evidenziato come **il deposito dei testi presso il suddetto Archivio non generi particolari effetti giuridici**, non riscontrando in capo al CNEL alcun obbligo istruttorio finalizzato a verificare e attribuire una "fede privilegiata" ai contratti. Così, l'Archivio assolverebbe ad una funzione complementare, *ad adiuvandum* per le parti in causa, circa l'esistenza del testo del contratto collettivo (ma non circa la sua autenticità), senza impedire che le stesse possano comunque fornire il testo del contratto collettivo ricorrendo all'allegazione o tramite l'intervento in giudizio delle organizzazioni sindacali.

L'indagine, dunque, approda alla conclusione per cui se da un lato, **non è certamente impedito al giudice o alle parti in causa di poter recuperare**, in corso di causa, **il testo del contratto collettivo ricorrendo all'Archivio del CNEL**, dall'altro non vi sono particolari ragioni ostative affinché **il legislatore conferisca al CNEL poteri istruttori e di verifica per l'autenticazione dei testi contrattuali**, anche qualora ne facciano espressa richiesta le parti sottoscrittrici il contratto o l'accordo collettivo.

INDICE

1. La funzione dell'Archivio dei contratti collettivi nel processo del lavoro: posizione del problema	5
2. L'effetto giuridico derivante dal deposito dei testi contrattuali	9
3. La funzione dell'Archivio dopo i recenti interventi del legislatore	12
4. Considerazioni conclusive: le prospettive <i>de iure condito</i>	14
5. Le prospettive <i>de iure condendo</i>	15

1. La funzione dell'Archivio dei contratti collettivi nel processo del lavoro: posizione del problema

Nell'ambito del processo del lavoro, sono numerose le occasioni in cui i giudici si trovano a dover interpretare le disposizioni dei contratti collettivi ai fini della risoluzione della controversia pur non disponendo materialmente dei relativi testi.

Allo scopo di far fronte a questa esigenza processuale, negli anni la giurisprudenza si è occupata di definire su *chi* debba ricadere l'onere di allegare agli atti di causa i testi di tali contratti, al fine di fornire al giudice tutti gli elementi necessari per avere la completa cognizione della controversia.

La suddetta esigenza è dipesa, in larga parte, dal fatto che per i contratti collettivi di diritto comune non può trovare applicazione il principio *iura novit curia*, che, come noto, consente al giudice di trovare direttamente nel sistema delle fonti del diritto la norma che meglio ritiene confacente al caso controverso. Il che ha spinto la giurisprudenza a ritenere strettamente necessaria la collaborazione attiva delle parti nel reperire e produrre i contratti collettivi funzionali allo svolgimento del processo.

Senonché, i giudici hanno anche mitigato tali oneri di allegazione, distinguendo i casi in cui la controversia riguardi il pubblico impiego privatizzato dai casi in cui questa verta su questioni attinenti al lavoro privato.

Nel primo ambito, infatti, dato che i contratti collettivi sono negoziati attraverso un procedimento definito dalla legge e sono altresì oggetto di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale¹, risultano conoscibili in via diretta da parte del giudice. Pertanto, dal particolare regime di pubblicità al quale sono assoggettati detti contratti collettivi (che è uguale a quello previsto per le leggi ordinarie e tutti gli altri atti aventi forza di legge), ne deriva che sulle parti processuali non gravano specifici obblighi di allegazione dei CCNL in sede di giudizio.

Nell'ambito del lavoro privato, invece, non essendo previsti meccanismi di pubblicità, un consolidato orientamento giurisprudenziale afferma che la conoscenza del CCNL applicato al rapporto di lavoro da parte del giudice è consentita mediante l'allegazione del testo ad opera della parte interessata, da esercitare attraverso le modalità proprie del processo. Tali oneri di allegazione, sebbene esplicitamente previsti dal codice di procedura civile solo per il ricorso *ex art. 360*², riguardo ai giudizi di merito sono stati variamente dettagliati dalla giurisprudenza nel corso degli anni, con orientamenti più o meno rigorosi.

¹ Cfr. art. 47, comma 4 del d.lgs. n. 165 del 2001.

² Facciamo riferimento agli artt. 366, comma 1, n. 6 e 369, comma 2, n. 4 c.p.c.

Secondo un primo filone giurisprudenziale, la disciplina contrattuale rientrerebbe tra i fatti che la parte ha l'onere di allegare al ricorso. È quindi esclusa, in tal caso, la possibilità per il giudice di intervenire d'ufficio ai sensi dell'art. 421 cod. proc. civ. per sanare tale omissione. In questo senso, è possibile riscontrare numerose sentenze di merito, che anche negli ultimi anni hanno rigettato le domande dei ricorrenti per la mancata allegazione del contratto collettivo su cui si fondavano le pretese oggetto di istanza³.

A queste pronunce si contrappone un orientamento meno rigoroso che consente, a fronte della mancata allegazione del contratto collettivo al ricorso, un successivo intervento "sanatorio" del giudice, attraverso le modalità da quest'ultimo ritenute più opportune. In tal senso, depongono importanti pronunce della Corte di Cassazione⁴, che pongono l'accento sul potere-dovere del giudice di intervenire d'ufficio in caso di omessa o errata indicazione del contratto collettivo applicabile nel ricorso introduttivo.

Particolarmente indicativa, in questa prospettiva, è la previsione *ex art. 425, comma 4 cod. proc. civ.*, che consente espressamente al giudice di richiedere il testo del contratto collettivo alle organizzazioni sindacali qualora le parti non lo abbiano allegato agli atti di causa. Questa disposizione, dunque, apre la strada a un possibile intervento d'ufficio del giudice, che dovrà comunque svolgersi, come indicato dalla stessa Corte di Cassazione⁵, con la collaborazione delle parti e nel rispetto delle regole processuali sulla distribuzione dell'onere della prova e sul contraddittorio.

Tuttavia, di recente la dottrina ha denunciato una scarsa applicazione di detta disposizione, non solo perché i giudici, nella prassi, non sono soliti farvi ricorso ma anche perché una parte della giurisprudenza di legittimità ne ha favorito un "depotenziamento" se non anche una vera e propria "abrogazione di fatto", ritenendo, in sostanza, che la disposizione non faccia venir meno gli oneri di allegazione in capo alle parti in causa (Falsone, 2023)⁶.

L'effetto che ne deriva è duplice: da un lato, vi è una sostanziale riduzione dei poteri istruttori del giudice del lavoro, tendenzialmente più estesi di quelli del giudice ordinario;

³ Cfr. Trib. L'Aquila, 29 gennaio 2014, n. 21; Trib. Tivoli, 20 settembre 2022, n. 1012; Trib. Napoli, 2 marzo 2022, riguardante il caso di un lavoratore che non aveva allegato il CCNL di riferimento, impedendo al giudice di potersi pronunciare sulla sussistenza del diritto ad ottenere un diverso inquadramento contrattuale; Trib. Napoli, 9 luglio 2020, n. 3273, tutte reperibili nella banca dati di *Foro Italiano*.

⁴ Si veda Cass. Civ. 14 marzo 2017, n. 6610 nonché, in senso conforme, Cass. Civ. 27 ottobre 2005, n. 20864; Cass. Civ. 25 febbraio 2004, n. 3774; Cass. Civ. 12 aprile 2000, n. 4714, tutte in banca dati *De Jure*.

⁵ Cass. Civ., 5 marzo 2019, n. 6394, in banca dati *De Jure*.

⁶ Cfr. Cass. Civ. 5 marzo 2019, n. 6394, in banca dati *De Jure*, secondo cui essendo il contratto collettivo privatistico conoscibile solo con la collaborazione delle parti, la loro iniziativa, «sostanzandosi nell'adempimento di un onere di allegazione e produzione, è assoggettata alle regole processuali sulla distribuzione dell'onere della prova e sul contraddittorio (che non vengono meno neppure nell'ipotesi di acquisizione giudiziale *ex art. 425, comma 4, c.p.c.*)».

dall'altro, vi è anche una chiusura degli spazi di azione sindacale nell'ambito delle controversie individuali.

A fronte di questi importanti limiti, quindi, non stupisce il fatto che, nel tempo, il ricorso alla procedura *ex art. 425*, comma 4, cod. proc. civ. sia stato poco diffuso nella prassi dei tribunali.

Negli ultimi anni, tuttavia, tra queste diverse posizioni si è gradualmente fatto spazio un terzo orientamento, che considera un possibile ruolo dell'archivio del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (d'ora in poi, CNEL) a supporto non solo delle parti in causa ma anche del giudice, per il reperimento e l'analisi del materiale contrattuale utile alla risoluzione della controversia. A fronte delle criticità appena presentate, può essere utile provare a ricostruire gli elementi essenziali di tale filone giurisprudenziale, così da provarne a delineare le potenzialità e i principali nodi critici.

Il passaggio di maggiore importanza su questo punto è stato senza dubbio rappresentato da una sentenza della Corte di Cassazione del 2012⁷, nell'ambito della quale i giudici di legittimità, dopo aver ribadito la possibilità di un intervento sanatorio del giudice nel corso del processo, hanno precisato che questo può essere operato non solo chiedendo alle associazioni sindacali il testo dei contratti o accordi collettivi di lavoro (in linea con quanto prevede l'art. 425, comma 4, cod. proc. civ.), ma anche attraverso la consultazione telematica dell'Archivio nazionale dei contratti collettivi di lavoro del CNEL. Sulla base di questa innovativa sentenza della Suprema Corte, si sono innestate numerose pronunce dei tribunali di merito, che richiamando l'indirizzo dei giudici di legittimità hanno rigettato in diverse occasioni le eccezioni di nullità dei ricorsi per mancata produzione in giudizio del contratto collettivo. Tale omissione, infatti, può essere sanata dal giudice (anche) mediante l'accesso gratuito al sito del CNEL, che consente l'accesso online all'Archivio nazionale dei contratti collettivi di lavoro⁸.

Inoltre, l'Archivio del CNEL risulta un riferimento sempre più utilizzato nelle aule di tribunale per risolvere diversi nodi problematici che possono presentarsi con riferimento all'applicazione di un determinato contratto collettivo. In questo senso operano i numerosi richiami all'archivio da parte dei consulenti tecnici d'ufficio⁹ nonché delle stesse parti ricorrenti¹⁰ per chiarire specifiche questioni oggetto della controversia. In un circostanziato

⁷ Cass. Civ. 22 giugno 2012, n. 10439, in banca dati *De Jure*.

⁸ Tra le numerose pronunce in tal senso cfr. Trib. Cassino, 9 luglio 2015, n. 418; Trib. Pescara, 7 giugno 2016, n. 531; Trib. Firenze, 13 settembre 2016, n. 734; Trib. Palermo, 19 settembre 2019, n. 3177; Trib. Barcellona Pozzo Di Gotto, 16 giugno 2020, n. 212, tutte reperibili nella banca dati di *Foro Italiano*.

⁹ Cfr. Trib. Perugia, 18 settembre 2016, n. 2219; Trib. Trani, 4 maggio 2023, n. 646, tutte reperibili nella banca dati di *Foro Italiano*.

¹⁰ App. Milano, 26 ottobre 2021, n. 1307, nella banca dati di *Foro Italiano*.

caso, si rileva pure l'accesso diretto del giudice a tale strumento, per stabilire quale contratto collettivo prendere a riferimento nel caso in questione¹¹.

Nonostante l'accresciuto ruolo dell'Archivio (anche) ai fini processuali, la Cassazione non ha avvallato l'orientamento aperto con la pronuncia del 2012, come dimostrano le importanti pronunce degli ultimi anni, in cui i giudici di legittimità hanno evidenziato espressamente l'irrilevanza, ai fini della conoscibilità del contratto collettivo, del richiamo all'Archivio¹².

Orbene, per quanto l'Archivio possa presentare dei nodi problematici di non facile risoluzione (cfr., quanto si dirà *infra*, §§ 2 e 5), non si può escludere che l'evoluzione del quadro normativo sugli obblighi di trasparenza nei rapporti di lavoro abbia comportato anche un sostanziale ripensamento circa la rilevanza e la centralità dell'Archivio dei contratti collettivi nell'ordinamento giuridico (cfr., quanto si dirà *infra*, § 3), con importanti riflessi anche sul processo del lavoro, come meglio diremo (cfr., quanto si dirà *infra*, § 4).

In altri termini, sono soprattutto gli attuali obblighi di legge¹³ a favorire un (necessario) *revival* di quell'orientamento giurisprudenziale che aveva attribuito una certa funzionalità all'Archivio anche in seno al processo del lavoro.

¹¹ Cfr. Trib. Brescia, 15 novembre 2021, n. 442, nella banca dati di *Foro Italiano*.

¹² Cfr. Cass. Civ. 8 settembre 2016, n. 17803 e in senso conforme Cass. Civ. 1° aprile 2019, n. 9020, tutte in banca dati *De Jure*.

¹³ Cfr. art. 1, co. 1, lett. q) e 6 del d.lgs. n. 152 del 1997.

2. L'effetto giuridico derivante dal deposito dei testi contrattuali

Nel riconoscere al giudice la possibilità di ricorrere all'Archivio nazionale del CNEL per la consultazione dei testi dei contratti collettivi, la sentenza della Corte di Cassazione del 2012 faceva tuttavia presente alcuni limiti, che possiamo riassumere nei termini che seguono.

Anzitutto, «la responsabilità circa la genuinità degli accordi depositati» (cioè la loro *autenticità*) è «demandata ai soggetti stipulanti», non prevedendo la legge alcun obbligo in capo al CNEL di organizzare una attività istruttoria finalizzata a verificare e attribuire una «fede privilegiata» agli accordi e contratti collettivi depositati presso l'Archivio nazionale di cui all'art. 17 della legge n. 936 del 1986¹⁴.

Così, nell'eventualità che nell'Archivio vi siano «più testi del medesimo accordo o contratto tra loro non coincidenti», spetta comunque al giudice ricostruire l'esatta volontà delle parti, facendo ricordo a tutti gli «strumenti investigativi» che la legge ripone nell'esercizio dei suoi poteri istruttori.

La sentenza, dunque, pur “rivitalizzando” tanto i poteri istruttori del giudice sul reperimento delle fonti collettive che la funzione dell'Archivio nazionale dei contratti collettivi, evidenzia alcuni limiti di quest'ultimo, che già in un precedente studio - relativo all'opportunità e ai tentativi del legislatore di istituire un archivio pubblico della contrattazione collettiva - erano stati portati alla luce.

In buona sostanza, secondo i giudici di legittimità il deposito del testo del contratto collettivo presso l'Archivio nazionale non produrrebbe alcun effetto giuridico, tanto per le parti contraenti che per i terzi (imprese, lavoratori, autorità pubbliche deputate alle ispezioni negli ambienti di lavoro, autorità giudiziaria etc.).

Da un lato, infatti, non sarebbe possibile ritenere che la validità e l'efficacia del contratto collettivo sia subordinata al deposito del testo presso l'Archivio nazionale poiché si andrebbe a violare non solo il principio della libertà sindacale sancito dall'art. 39, comma 1 Cost. ma anche l'art. 39, comma 2 Cost. che vieta l'imposizione di particolari obblighi al sindacato se non quello della registrazione (Saetta, 1983, p. 51).

Pertanto, il mancato deposito del testo del contratto collettivo presso l'Archivio non ne inficia la sua efficacia giuridica, che resta comunque «di dominio della valutazione del giudice».

¹⁴ Evidenziano tale profilo, riprendendo *in toto* il ragionamento della Corte di Cassazione del 2012, anche App. Brescia, 31 maggio 2017, n. 975; App. Napoli, 9 febbraio 2018, n. 313; App. Bari, 15 maggio 2019, n. 1170; Trib. Roma, 5 ottobre 2016, n. 8393, tutte reperibili nella banca dati di *Foro Italiano*.

Dall'altro lato, invece, non sarebbe possibile ritenere che il deposito conferisca e attesti l'autenticità del contratto collettivo. In quanto atto di autonomia privata, il contratto collettivo è una scrittura privata *ex art. 2702 cod. civ.* e la relativa attestazione di autenticità soggiace al rispetto delle procedure previste dall'*art. 2703 cod. civ.* (Saetta, 1983, p. 42), che in questo caso non vi sarebbero.

L'*art. 17* della legge n. 936 del 1986, infatti, non definisce attualmente una procedura in tal senso; né sul piano della prassi è possibile riscontrare un ruolo del CNEL teso ad appurare l'identità delle parti sottoscriventi il CCNL o a presidiare i negoziati o le procedure di sottoscrizione del contratto collettivo.

Si tratta di un aspetto che la Cassazione ha espressamente evidenziato in una sentenza del 2008¹⁵, in cui i giudici hanno constatato la presenza, nell'archivio del CNEL, di due testi non coincidenti tra loro e relativi al contratto collettivo su cui verteva la questione¹⁶, negando così rilevanza probatoria ai documenti depositati presso il CNEL. Operando una breve ricerca nell'archivio del CNEL, si può peraltro riscontrare come persista ancora oggi il nodo problematico sollevato dai giudici nel 2008, con riferimento a diversi contratti collettivi.

Un valido esempio in tal senso è rappresentato dal caso del CCNL vigilanza privata e servizi fiduciari, che oggi risulta identificato col codice CNEL HV18¹⁷. Coloro che intendano consultare tale contratto potranno reperire, nell'apposita sezione dell'archivio: due testi definitivi sottoscritti nel 2013; un testo sottoscritto nel 2014 (con la medesima data di scadenza) e due verbali d'intesa in cui sono riassunte, in maniera estremamente sintetica, le novità dei due ultimi rinnovi. Al di là delle logiche proprie della prassi sindacale – che in questa sede non verranno analizzate – che sono alla base del deposito di più testi definitivi dello stesso CCNL, risulta evidente la difficoltà per qualsiasi utente dell'archivio (*in primis* il giudice) nell'individuare autonomamente le corrette previsioni contrattuali da applicare.

Alla luce di quanto emerso, si può quindi affermare che il testo del CCNL depositato in archivio sia idoneo a far prova fino a querela di falso (*art. 215 cod. proc. civ.*).

Il deposito di cui all'*art. 17*, comma 1 della legge n. 936 del 1986, dunque, assolverebbe ad una funzione complementare, *ad adiuvandum* per le parti in causa, circa l'esistenza del testo del contratto collettivo (ma non circa la sua autenticità), senza impedire che le stesse possano comunque fornire il testo del contratto collettivo ricorrendo all'allegazione o tramite l'intervento in giudizio delle organizzazioni sindacali. Allo stesso modo, l'esistenza

¹⁵ Cfr. Cass. SS. UU. 30 ottobre 2008, n. 26013, in banca dati *De Jure*.

¹⁶ In tal caso, si trattava del contratto collettivo aziende produttrici indipendenti di energia elettrica sottoscritto nel 1996.

¹⁷ Precedentemente, come si evince dai flussi Uniemens relativi al 2021, il CCNL vigilanza privata e servizi fiduciari veniva identificato sia con il codice HV17, sia con il codice HV18.

dell'Archivio non preclude al giudice la possibilità di recuperare il testo del contratto collettivo tramite i poteri e le procedure previste dall'art. 425, comma 4 cod. proc. civ.

Possiamo concludere, allora, che il deposito del testo del contratto collettivo presso l'Archivio di cui all'art. 17 della legge n. 936 del 1986:

a) non surroga ma agevola la prova, ben potendo le parti e i giudici fornirla secondo i modi previsti dal codice di rito;

b) nulla aggiunge alla sfera soggettiva di efficacia del contratto ed alla sua validità;

c) non è in alcun modo equiparabile al procedimento di pubblicazione della legge perché non è fonte di una presunzione assoluta di conoscenza del testo del contratto collettivo (aspetto quest'ultimo, chiarito più volte da chi in passato si era occupato di sondare gli effetti derivanti dal deposito dei contratti presso un archivio istituito dalla legge; cfr. Sietta, 1983, p. 71).

3. La funzione dell'Archivio dopo i recenti interventi del legislatore

Le robuste istanze di matrice euro-unitaria circa la necessità di rendere trasparenti e conoscibili le diverse fonti che disciplinano diritti ed obblighi nell'ambito dei rapporti di lavoro hanno imposto al legislatore italiano di adeguare il quadro normativo nazionale ai vincoli derivanti dalla legislazione comunitaria.

In questa prospettiva, il d.lgs. n. 152 del 1997, così come modificato dal d.lgs. n. 104 del 2022 (c.d. Decreto Trasparenza) che recepisce la direttiva n. 1152 del 2019, introduce alcune disposizioni normative al fine di consentire ai lavoratori di consultare i contratti collettivi nazionali di lavoro laddove applicati dal datore di lavoro. In particolare:

a) l'art. 1, comma 1, lett. q) del d.lgs. n. 152 del 1997 prevede che il datore di lavoro «è tenuto a comunicare al lavoratore [...] il contratto collettivo, anche aziendale, applicato ai rapporti di lavoro, con l'indicazione delle parti che lo hanno sottoscritto»;

b) l'art. 1, comma 6, del d.lgs. n. 152 del 1997, prevede che i testi dei contratti collettivi nazionali di lavoro devono essere resi «disponibili a tutti gratuitamente e in modo trasparente, chiaro, completo e facilmente accessibile, tramite il sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali»;

c) infine, l'art. 1, comma 6-bis, del medesimo decreto, impone al datore di lavoro di «consegnare» o «mettere a disposizione del personale, anche mediante pubblicazione sul sito *web*, i contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali, nonché gli eventuali regolamenti aziendali applicabili al rapporto di lavoro».

Il portale ministeriale istituito in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 6 del d.lgs. n. 152 del 1997 segnala, a sua volta, che per consultare nel dettaglio i contratti collettivi di lavoro è necessario accedere all'Archivio nazionale degli accordi e dei contratti collettivi di lavoro curato dal CNEL. In ragione di questo rinvio, il CNEL ha avanzato di recente una proposta di legge ai sensi dell'art. 99, comma 3 Cost., per modificare il d.lgs. n. 152 del 1997 al fine di imporre la «specifica indicazione, nell'ambito del contratto individuale di lavoro, sottoscritto tra lavoratore e datore di lavoro, del codice alfanumerico unico che identifica in modo univoco il contratto collettivo nazionale di lavoro» presente nell'archivio dell'Ente e che già viene utilizzato obbligatoriamente per le comunicazioni obbligatorie ministeriali e previdenziali (come impone l'art. 16-*quater* del decreto-legge n. 76 del 2020).

La proposta di legge è finalizzata a rendere più agevole la ricerca del testo del contratto collettivo nell'Archivio pubblico digitalizzato.

Orbene, è intuibile che detti obblighi possano produrre un impatto positivo anche sul processo del lavoro, contribuendo a decongestionare sia alcune fasi preliminari, che di

frequente riguardano questioni inerenti all'efficacia e validità del contratto collettivo applicato al rapporto, sia la fase istruttoria.

È pur vero che il giudice può comunque ricorrere all'art. 425, comma 4, cod. proc. civ. al fine di acquisire il testo del contratto collettivo dal quale dipende l'accertamento del diritto, laddove le parti non abbiano fornito sufficienti elementi per consentirgli la corretta identificazione della fonte collettiva applicata al rapporto. Tuttavia, tenuto conto dell'attuale obbligo di indicare nel contratto individuale di lavoro e/o nell'informativa la fonte collettiva di qualsiasi livello applicata al rapporto e di metterne a disposizione il testo per la consultazione anche su un portale istituzionale dedicato, sarà certamente agevole per l'organo giudicante riuscire ad identificare già in fase di prima comparizione quale sia la fonte collettiva dalla quale potrebbe dipendere la risoluzione della controversia.

Sicché, anche quando si riscontra una mancata allegazione, il giudice, attraverso la lettura del contratto individuale di lavoro (che, per prassi, si allega sempre alla domanda giudiziale o alla memoria difensiva) o dell'informativa potrebbe sempre ricorrere al portale istituzionale istituito ai sensi dell'art. 1, comma 6 del d.lgs. n. 152 del 1997, che rinvia all'Archivio del CNEL, per acquisire d'ufficio il testo del contratto collettivo. Acquisizione che, peraltro, dovrebbe avvenire con sufficiente precisione, dato l'obbligo imposto al datore di lavoro di indicare le parti che sottoscrivono il contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro¹⁸.

In conclusione, dunque, quanto dispone l'art. 1, comma 6 del d.lgs. n. 152 del 1997 sembrerebbe rafforzare e ridare centralità alla funzione dell'Archivio di cui all'art. 17 della legge n. 936 del 1986, il cui utilizzo potrebbe essere rivalutato anche all'interno del processo del lavoro, non mancando peraltro dei fondati precedenti giurisprudenziali che fanno ben sperare in questo senso.

¹⁸ Cfr. art. 1, comma 1, lett. g) del d.lgs. n. 152 del 1997.

4. Considerazioni conclusive: le prospettive *de iure condito*

Le considerazioni sin qui svolte ci consentono di poter formulare alcune osservazioni conclusive che, in una prospettiva *de iure condito*, potrebbero contribuire a rendere maggiormente efficiente il processo del lavoro attraverso l'utilizzo dell'Archivio nazionale dei contratti collettivi costituito presso il CNEL; mentre, in una prospettiva *de iure condendo*, potrebbero contribuire a risolvere le diverse criticità e limiti attuali dell'Archivio precedentemente evidenziati (cfr., *supra*, § 2).

Partendo dalle prime, sebbene il deposito dei testi dei contratti collettivi presso l'Archivio del CNEL non comporti la produzione di alcun effetto giuridico (cfr., *supra*, § 2), è pur vero che non vi sono ragioni particolari ostative affinché il giudice possa attingervi "d'ufficio" per consultare il documento. Attraverso i suoi poteri istruttori, infatti, questi può ricorrere all'Archivio tutte le volte in cui la consultazione del contratto collettivo sia funzionale ad accertare il diritto oggetto della controversia (si pensi alla controversia relativa alla determinazione del periodo di comporta o relativa ad ottenere un diverso inquadramento contrattuale in ragione delle mansioni concretamente svolte).

Inoltre, fermo restando che il testo del contratto collettivo depositato presso l'Archivio «fa piena prova, fino a querela di falso» ai sensi dell'art. 2702 cod. civ., il giudice potrà recuperare tempestivamente il testo utile a risolvere la controversia all'interno dell'Archivio, perché agevolato ora da quanto dispone l'art. 1, comma 1, lett. q) del d.lgs. n. 152 del 1997, che impone al datore di lavoro di indicare le parti sottoscrittori della fonte collettiva applicata al rapporto. Così, la presenza di diversi contratti collettivi afferenti allo stesso campo di applicazione o categoria produttiva non ostacola e rende farraginoso il recupero del testo, poiché il giudice dovrà recuperare solo il documento sottoscritto dalle organizzazioni sindacali indicate dal datore di lavoro nel contratto individuale di lavoro (solitamente allegato agli scritti di causa).

5. Le prospettive *de iure condendo*

Venendo, invece, alle considerazioni *de iure condendo*, possiamo osservare come i nodi problematici relativi alla completezza e sistematicità dell'Archivio, nonché alla possibilità di conferire un particolare regime di fede privilegiata ai contratti e accordi collettivi in esso depositati, possono essere agevolmente risolti da un intervento normativo teso ad attribuire al CNEL competenze in merito all'autenticazione dei testi contrattuali.

Si tratta di un intervento già sollecitato in passato (Triola, 1983, pp. 27-37; Saetta, 1983, p. 69, che evidenziano la necessità ben prima dell'emanazione della legge n. 936 del 1986) e che consiste, in sostanza, nel conferire al CNEL la possibilità di presenziare ai negoziati dei contratti e accordi collettivi e di attestare l'autenticità del documento e l'identità delle parti che lo sottoscrivono. In altri termini, occorrerebbe declinare in capo al CNEL una funzione di attestazione dell'autenticità della sottoscrizione del contratto collettivo, sulla falsa riga di quanto già disposto dall'art. 2703 cod. civ. per tutte le scritture private.

In questo senso, l'art. 17 della legge n. 936 del 1986 potrebbe essere integrato prevedendo la possibilità quantomeno per le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative di sottoscrivere presso il CNEL il testo definitivo del contratto o dell'accordo collettivo che si intende depositare nell'Archivio, consentendo in questo modo all'Ente di attestarne l'autenticità con tutte le conseguenze che ne possono derivare sul piano processuale (a partire dal conferimento al testo di una particolare "fede privilegiata", di cui oggi è invece sprovvisto).

Una simile integrazione della disposizione normativa non violerebbe, del resto, il principio costituzionale della libertà sindacale in quanto non impone alcun obbligo alle parti sociali, che restano libere di tutelare gli interessi collettivi. La disposizione proposta, infatti, non intacca l'attività negoziale del sindacato, ma è interessata a valorizzare e tutelare il risultato dell'attività negoziale stessa, rispetto al quale sorge un interesse pubblico, consistente nel rendere conoscibile gli atti dell'autonomia privata collettiva, specie se questi producono effetti *ultra partes* (Saetta, 1983, pp. 52-54).

Si pensi, in questo senso, al caso in cui il datore di lavoro, che non è obbligato ad applicare un determinato contratto collettivo, sia obbligato da una norma imperativa di legge a corrispondere ai propri lavoratori determinati trattamenti economici o a riconoscere determinati trattamenti normativi stabiliti dai contratti collettivi. Al riguardo, si segnala che sono frequenti tali ipotesi: si pensi, ad esempio, all'art. 11 del d.lgs. n. 36 del 2023 (il c.d. Codice degli appalti pubblici), laddove prevede che «al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni» deve essere «applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si

eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente»; oppure, al datore di lavoro che voglia ricorrere all'utilizzo dell'apprendistato, poiché egli sarà vincolato dalla legge - e dunque a prescindere dall'esercizio della sua libertà sindacale - ad applicare un determinato contratto collettivo, in quanto la regolazione dell'istituto è in gran parte rimessa dalla legge alla contrattazione collettiva.

In definitiva, dunque, sono diverse e fondate le ragioni sopra illustrate che impongono ai giudici di (continuare a) fare affidamento sulla funzione dell'Archivio e, allo stesso tempo, al legislatore di fare una modifica additiva all'art. 17 della legge n. 936 del 1986, allo scopo di potenziarne il ruolo nell'ordinamento. Modifica additiva che può essere proposta anche dallo stesso CNEL, dati i poteri di iniziativa legislativa in materia conferitigli dall'art. 99, comma 3 Cost.

BIBLIOGRAFIA

Elenco bibliografico dei testi citati:

Falsone M. (2023), *Il sindacato nel processo del lavoro: una storia di valorizzazioni, contenimenti e sospetti*, in *Lavoro Diritti Europa*, n. 3, pp. 1-17.

Saetta S. (1983), *Presupposti giuridici per un archivio della contrattazione collettiva*, in Aa.Vv., *Contratti collettivi di lavoro e informatica. Atti del Convegno in S. Flavia, Palermo, 2-4 aprile 1982*, Giuffr , pp. 39-72.

Triola A. (1983), *Forme di raccolta, deposito e garanzia della autenticit  dei contratti collettivi*, in Aa.Vv., *Contratti collettivi di lavoro e informatica. Atti del Convegno in S. Flavia, Palermo, 2-4 aprile 1982*, Giuffr , pp. 27-37.

Le altre pubblicazioni dei “Casi e materiali di discussione: mercato del lavoro e contrattazione collettiva”:

1 | 2024 “L'archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro (art. 17, comma 4, legge n. 936/186) - Prima edizione”

2 | 2024 “La banca dati sul mercato del lavoro. Articolo 17, comma 4, legge n. 936/186) - Prima edizione”

3 | 2024 “Intelligenza Artificiale e mercati del lavoro” – Prima rassegna ragionata della letteratura economica e giuridica”

4 | 2024 “Malattie professionali e infortuni sul lavoro: i dati INAIL 2003 – 2023”

5 | 2024 “Intelligenza Artificiale e mercati del lavoro - Evidenze e prospettive dall'indagine conoscitiva della XI Commissione della Camera (lavoro pubblico e privato)”

6 | 2024 “Intelligenza Artificiale, processi produttivi, servizi pubblici - Prima rassegna ragionata della letteratura sui modelli computazionali per l'intelligenza artificiale generativa”

7 | 2024 “L'impatto dell'Intelligenza Artificiale sul mercato del lavoro nella prospettiva di economic complexity”

